

DECISIONE N. 1889/98/CECA DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1998

relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 74,

- (1) considerando che, con la decisione n. 2424/88/CECA⁽¹⁾, la Commissione ha adottato norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;
- (2) considerando che dette norme sono state istituite in conformità degli obblighi internazionali esistenti, in particolare quelli derivanti dall'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT»), dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT («codice anti-dumping del 1979») e dall'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT («codice delle sovvenzioni e dei dazi compensativi»);
- (3) considerando che la conclusione dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ha portato all'istituzione dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»);
- (4) considerando che l'allegato 1A dell'accordo che istituisce l'OMC approvato dalla decisione n. 94/800/CE del Consiglio⁽²⁾ («l'Accordo OMC») contiene, tra l'altro, l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («il GATT 1994»), un nuovo accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 («l'accordo anti-dumping del 1994») e un nuovo accordo relativo alle sovvenzioni e alle misure compensative («accordo sulle sovvenzioni»);
- (5) considerando che occorre pertanto emendare le norme comunitarie in funzione di tali accordi; considerando che è inoltre auspicabile, dato il carattere diverso delle nuove norme relative rispettivamente al dumping e alle sovvenzioni, avere un corpus di norme comunitarie distinto in ciascuno di questi due campi; considerando che nuove norme relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping sono state introdotte con la decisione n. 2277/96/CECA⁽³⁾ ai sensi della quale le predette importazioni non rientrano più nell'ambito di applicazione della decisione n. 2424/88/CECA;
- (6) considerando che è dunque opportuno emendare le norme comunitarie che disciplinano l'applicazione delle misure compensative alla luce delle nuove norme multilaterali per quanto riguarda, tra l'altro, le procedure di apertura dei procedimenti e di svolgimento delle successive inchieste, ivi compresi l'accertamento e l'esame dei fatti, l'istituzione di misure provvisorie, l'imposizione e la riscossione di dazi compensativi, la durata e il riesame delle misure compensative, nonché la rivelazione delle informazioni relative alle inchieste sulle sovvenzioni;
- (7) considerando che, data la portata delle modifiche che comportano i nuovi accordi e per consentire un'applicazione corretta e trasparente delle nuove norme, è opportuno che la legislazione comunitaria riprenda, per quanto possibile, la formulazione dei nuovi accordi;
- (8) considerando che la Comunità europea ha dato attuazione all'accordo sulle sovvenzioni tramite il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio⁽⁴⁾, e che è pertanto opportuno che la Comunità europea del carbone e dell'acciaio adotti disposizioni analoghe per quanto riguarda i principi e le definizioni contenuti nel regolamento (CE) n. 2026/97, per assicurare l'omogeneità della legislazione sul commercio estero delle Comunità europee, tenendo conto dei processi decisionali della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;
- (9) considerando che appare inoltre opportuno illustrare, in maniera sufficientemente dettagliata, quando si considera esistente una sovvenzione, in base a quali principi essa può essere oggetto di misure compensative (in particolare se la sovvenzione è stata concessa in modo specifico) e in base a quali criteri si debba calcolare l'importo della sovvenzione compensabile;
- (10) considerando che, nel determinare l'esistenza di una sovvenzione, è necessario dimostrare che c'è stato un contributo finanziario da parte di una pubblica amministrazione o di qualsiasi ente pubblico nel territorio di un paese, o che c'è stata qualsiasi forma di sostegno dei redditi o dei prezzi ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994, e che in tal modo si è conferito un vantaggio all'impresa beneficiaria;
- (11) considerando che è necessario illustrare in maniera sufficientemente dettagliata quali tipi di sovvenzioni non sono compensabili e le procedure da seguire qualora, nel corso di un'inchiesta, si constati che un'impresa indagata ha ricevuto sovvenzioni non compensabili;

⁽¹⁾ GU L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18.⁽²⁾ GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU L 308 del 29. 11. 1996, pag. 11.⁽⁴⁾ GU L 288 del 21. 10. 1997, pag. 1.